



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ETTORE MAJORANA”
TROINA

con sezioni associate di: Igea – Geometri – Liceo Scientifico
Via A. Moro, 147 94018 - Troina (EN) Tel.: 0935/654129 Fax: 0935/654354
Sito internet: www.iissmajorana.it E-mail: itctroina@tiscali.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
A. S. 2011/12

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Il presente regolamento è parte integrante del POF adottato dall'Istituto e viene redatto ai sensi:

- *Del D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*
- *Del D.L. 137/2008 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*
- *Della legge 241/1990 "Disposizioni sul procedimento amministrativo"*

PARTE I **DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITA'** **SCOLASTICA- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Premessa

ART. 1

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Carta costituzionale, al fine di realizzare una scuola democratica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione.

La scuola è aperta ai contributi creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i principi e i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

ART. 2

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti.

Il regolamento è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Titolo I **Diritti e doveri degli studenti**

ART. 3

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

ART.4

Studentesse e studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a riconsegnare le verifiche scritte prima della prova successiva con relativa valutazione. I singoli docenti, i consigli di classe e gli altri organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola garantisce l'attivazione d'iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

L'istituzione scolastica informa periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente le famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni.

ART. 5

Tutte le componenti della Comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione.

Gli studenti possono pronunciarsi riguardo a tutte le decisioni importanti della comunità, discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, formulare a loro volta e diffondere le proprie idee, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 6

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai decreti delegati. Le assemblee degli studenti sono parte integrante e sostanziale della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola.

ART. 7

La scuola organizza attività integrative alle quali gli studenti possono partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.

Le iniziative complementari possono inserirsi negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessiva degli studenti.

ART. 8

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio della solidarietà.

Gli studenti hanno diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti e, per la parte che gli compete, dal Dirigente scolastico. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della Legge 31.12.1996, n. 675. Il trattamento dei dati ed il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire solo col suo consenso scritto.

ART. 9

Studentesse e studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli Enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola può organizzare servizi alla persona e garantisce ambiente, nonché strutture adeguate agli studenti diversamente abili.

ART.10

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, nel rispetto delle reciproche libertà in un contesto comune di vita.

ART. 11

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi , ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del Dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola.

ART. 12

La disciplina è affidata alla sensibilità degli alunni, al senso di responsabilità del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale ATA, nell'ambito, ognuno, delle proprie competenze.

Non sono ammesse resse nelle vicinanze del portone d'ingresso dell'Istituto. Sono vietati schiamazzi e sovraffollamenti nelle vicinanze delle porte d'ingresso delle aule e nei corridoi, prima e durante lo svolgimento delle lezioni o nei cambi dell'ora.

Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento in essa contenuto.

ART. 13

Gli studenti debbono vestire in modo tale da non provocare offesa alla morale ed al buon costume.

Gli studenti debbono esprimersi in italiano e cercare di usare sempre, nell'ambito della scuola, un linguaggio educato e rispettoso.

E' severamente vietato fumare nei locali dell'Istituto (legge 3/2003 che prevede la sanzione amministrativa da euro 27,5 a euro 275). Tutto il personale della scuola deve far rispettare in ogni occasione tale divieto.

E' severamente vietato usare il cellulare e/o apparecchi adibiti alla registrazione audio e video nel corso delle attività didattiche ed educative. L'uso del telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e previa autorizzazione della Dirigenza.

In classe o durante le esercitazioni di educazione fisica ogni allievo deve avere con se quanto occorre per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Titolo II

Orari, ritardi e giustificazioni

ART. 14

ORARI - Le lezioni hanno inizio alle ore 8:30. Al primo suono della campana (8:25) gli alunni sono tenuti a raggiungere compostamente e nel più breve tempo possibile la propria classe. Alle ore 8:30, precisamente al secondo suono della campana, si darà regolare avvio alle attività didattiche.

Gli alunni, giunti a Scuola dopo le ore 8:35, dovranno essere giustificati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

RITARDI - È consentita una tolleranza massima di tre ritardi. Oltre tale limite, gli alunni dovranno essere giustificati personalmente da uno dei genitori, in mancanza gli alunni non potranno entrare in classe e tale circostanza sarà annotata sul registro di classe.

Fino alle ore 8:35 sarà consentito entrare in classe; dopo tale orario l'alunno dovrà attendere l'inizio della seconda ora, salvo disposizioni diverse del Dirigente. Tuttavia se tale comportamento viene reiterato scatterà la relativa sanzione.

L'ingresso in aula oltre le ore 9:20 sarà consentito solo se l'allievo è accompagnato dai genitori.

In caso di presenza di neve e ghiaccio nelle strade urbane è consentito l'ingresso a scuola entro

l'inizio della seconda ora.

ART. 15

PERMESSI - Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata, salvo casi di malessere o qualora uno dei genitori venga a prelevare il proprio figlio e in ogni caso non prima dell'inizio della pausa di socializzazione.

Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche se non accompagnate da autorizzazione scritta del genitore sull'apposito libretto e se non adeguatamente motivate.

Ai genitori degli alunni maggiorenni verrà data comunicazione qualora il proprio figlio dovesse avvalersi delle facoltà di entrare in ritardo o di uscire anticipatamente.

Nel caso di malessere di un alunno la Scuola, verificatane la necessità, provvederà a consultare un medico e ad informarne sollecitamente la famiglia.

ART. 16

ASSENZE - Le assenze degli studenti vanno giustificate nell'apposito libretto, che dovrà essere ritirato presso la segreteria della Scuola all'inizio di ogni anno scolastico e firmato (con apposita autentica) esclusivamente da chi esercita la potestà.

Le giustificazioni vanno registrate sul giornale di classe dall'insegnante della prima ora. Le assenze dovute a motivi di salute e superiori a cinque giorni devono essere giustificate anche con certificato medico. Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione, l'assenza sarà ritenuta non giustificata e comporterà la relativa sanzione.

La quinta assenza, anche non consecutiva, dovrà essere giustificata personalmente da uno dei genitori. Le assenze collettive sono vietate; si considereranno tali quelle dove risulta assente più della metà dei componenti della classe. Di tale assenza la scuola informerà tempestivamente la famiglia.

L'assenza collettiva dovrà essere giustificata con la presenza di uno dei genitori.

Sarà tenuto per ogni classe, a cura di un docente delegato dal Dirigente scolastico, apposito registro delle assenze, delle uscite anticipate e dei ritardi degli alunni.

Il numero delle assenze, le assenze ingiustificate e le assenze collettive verranno tenute in considerazione anche per quanto riguarda il voto di condotta.

ART. 17

La pausa di socializzazione si svolgerà nell'ambito dei locali dell'Istituto. E' vietato uscire dai cancelli e intrattenersi vicino a questi con estranei.

Non è consentito uscire dalle classi prima del suono della campana, che scandisce l'inizio della pausa, per accedere al servizio di ristorazione.

Gli alunni sono tenuti a rientrare tempestivamente in classe dopo la pausa di socializzazione al primo suono della campana, per riprendere le lezioni dopo il secondo suono.

ART. 18

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

Non possono essere autorizzate uscite durante le prime due ore di lezione e nella mezz'ora immediatamente precedente e successiva la pausa.

Al suono della campana, che scandisce il cambio delle ore di lezione, tutti i discenti dovranno essere presenti in classe.

E' vietato agli studenti sostare nei corridoi ed uscire dalle aule durante il cambio delle ore di lezione.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni che si trovano fuori dalle classi.

ART. 19

In caso di sciopero o di ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, agli alunni pendolari sarà consentita deroga all'orario ufficiale.

Titolo III Provvedimenti disciplinari

ART. 20

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (art. 4 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

ART. 21

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Al momento dell'iscrizione, Scuola, Famiglia e Studenti sottoscrivono un “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' ” in cui si impegnano a rispettare le regole della Comunità Scolastica.

ART.22

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

S1. Richiamo verbale.

S2. Consegna da svolgere in classe o a casa, come mezzo per suscitare la riflessione individuale sul comportamento scorretto .

S3. Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.

S4. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

S5. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

S6. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

S7. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato o allontanamento dalla sessione d'Esame.

Le sanzioni S4 ed S5 possono essere accompagnate dalla non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Tutte le sanzioni di cui sopra influiranno sulla valutazione del comportamento, che sarà espressa in

decimi.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Per quanto riguarda i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente si rinvia al decreto ministeriale di prossima emanazione.

In merito ai provvedimenti che vanno da S5 a S7 si precisa quanto segue:

a) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni sono adottate dal **Consiglio di Istituto** se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana (ad esempio minaccia, percosse, ingiurie etc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

b) Per quanto riguarda le sanzioni relative all'esclusione dallo scrutinio finale, alla non ammissione all'esame di stato, all'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico sono adottate dal **Consiglio di Istituto** e possono essere irrogate quando:

1) sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

3) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

N.B. Nel caso di sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorre anche spiegare, nell'ambito della motivazione, perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ART.23

I **soggetti competenti** ad infliggere le sanzioni sono:

Il singolo **Docente** può comminare le sanzioni da S1 a S3

Il **Dirigente scolastico** può comminare le sanzioni da S1 a S3.

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari, o per fatti che comportano pericolo per l'incolumità in ambiente scolastico, il Dirigente scolastico può provvedere all'allontanamento degli alunni responsabili in via cautelativa, per la durata necessaria ad eliminare la situazione di pericolo. In tali casi il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto dovranno riunirsi tempestivamente, al fine di ratificare la misura urgente applicata dal Dirigente scolastico e determinare l'entità della sanzione, secondo le modalità ordinarie.

Il **Consiglio di classe**, nella sua componente allargata, può comminare la sanzione S4: esso viene convocato dal Dirigente Scolastico oppure su richiesta del Coordinatore di Classe o di 1/3 dei

componenti il Consiglio di Classe.

Qualora lo studente, nei confronti del quale è avviato il procedimento disciplinare, sia anche membro del Consiglio di classe non può validamente fare parte del Consiglio stesso. Analoga disposizione deve essere fatta osservare al genitore dello studente nei cui confronti si procede, qualora sia membro del Consiglio di classe.

Il **Consiglio d'istituto** può comminare le sanzioni da S5 a S7

ART.24

Prima di comminare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

-verbalmente per le sanzioni da S1 a S4 ;

-verbalmente o per iscritto e, se possibile, in presenza dei genitori, da S5 a S7.

In quest'ultimo caso i genitori dello studente devono essere prontamente ed opportunamente avvisati invitandoli ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non si avvalgono del diritto di cui sopra entro 24 ore dalla comunicazione, il soggetto competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori rinuncino il Dirigente scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere, oltre all'allontanamento dalle attività scolastiche:

- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

- la possibilità, su proposta del Consiglio di Classe, di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica (es: attività di pulizia, tinteggiatura, piccola manutenzione locali scolastici, attività a favore della biblioteca).

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date cui si riferisce il provvedimento.

ART.25

La corrispondenza colpe e sanzioni è la seguente:

✓ Ritardi, entro le ore 8.35, reiterati da S1 a S3.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 14 (*Gli alunni, giunti a Scuola dopo le ore 8.35, dovranno essere giustificati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La tolleranza massima dei ritardi consentiti è di tre, oltre tale limite, gli alunni dovranno essere giustificati personalmente da uno dei genitori, in mancanza gli alunni non potranno entrare in classe e tale circostanza sarà annotata sul registro di classe*).

✓ Assenze non giustificate ed assenze collettive da S1 a S3

✓ Mancanza del materiale occorrente da S1 a S3

✓ Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S3

✓ Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S4

✓ Disturbo e azioni di ostacolo delle attività didattiche da S1 a S4

✓ Danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici da S1 a S4

✓ Violazione divieto di fumare da S1 a S4 (oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge contro il fumo)

✓ Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute da S1 a S4

- ✓ Linguaggio irrispettoso, discriminatorio e offensivo verso gli altri da S1 a S4
- ✓ Scrittura su arredi, attrezzature e danneggiamento oggetti ed ambienti scolastici da S1 a S4
- ✓ Possesso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella sede scolastica da S3 a S4.
- ✓ Violenze psicologiche, atti di bullismo verso gli altri da S4 a S7
- ✓ Aggressioni e violenze fisiche verso gli altri da S4 a S7
- ✓ Reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone da S4 a S7.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico.

I danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe, se viene danneggiata l'aula, o da tutti gli studenti del piano o della scuola se risultano danneggiate le strutture comuni.

Il Dirigente scolastico può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture e può decidere di assegnare agli studenti la pulizia o il ripristino degli arredi deteriorati.

ART. 26

L'**Organo di Garanzia** interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue **funzioni**, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

L'Organo di Garanzia è **composto** dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due insegnanti designati dal Collegio dei docenti (la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio d'istituto), da due genitori, da due studenti e da una unità di personale ATA, designati dal Consiglio d'istituto. Il Collegio dei docenti ed il Consiglio di istituto provvederanno, altresì, a designare, ciascuno per la propria competenza, un membro supplente per ciascuna componente.

Qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il docente o l'unità di personale ATA coinvolti, lo studente sanzionato o il genitore di questi scatta il dovere di astensione e la relativa surroga.

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, dal supplente.

L'Organo di garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo; tuttavia, fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

E' facoltà del Presidente designare un vicepresidente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.

Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare i componenti lo Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un solo giorno di anticipo. Ciascuno dei componenti dell'Organo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di garanzia.

Le deliberazioni, prese a maggioranza semplice, devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Il verbale della riunione dell'Organo di garanzia è accessibile, secondo le norme stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Le loro testimonianze sono rese a verbale.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente, se appare opportuno, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare il Consiglio di classe. Anche la famiglia dell'alunno verrà opportunamente avvertita.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organo di garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d'Istituto, è ammissibile un reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un Organo regionale di garanzia.

ART. 27

Copia dei precedenti titoli II e III verrà consegnata alle famiglie affinché, per quanto di loro competenza, collaborino per l'osservanza delle regole.

Titolo IV

Diritti e doveri del Dirigente, dei docenti e del personale non docente

ART. 28

Il Dirigente scolastico è tenuto a garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo gli altri operatori scolastici e le altre agenzie educative nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.

ART. 29

I docenti ed il personale ausiliario sono tenuti al rispetto degli orari di servizio. I docenti devono trovarsi la mattina in Istituto al primo suono della campana, alle ore 8,25, per essere in classe improrogabilmente alle ore 8,30 onde dare regolare inizio alle lezioni.

L'obbligo della presenza dell'insegnante 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni è esteso anche alle ore successive.

Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

I docenti si adopereranno in tutti i modi per far rispettare agli alunni la massima puntualità sia nell'entrare in classe all'inizio delle lezioni, sia dopo la pausa di socializzazione che nel passaggio da un'ora di lezione all'altra.

I docenti devono essere presenti in Istituto durante l'ora settimanale destinata al ricevimento.

Tutti i docenti hanno autorità su tutti gli alunni anche se non delle proprie classi, essendo corresponsabili del buon andamento di tutto l'Istituto.

Durante la pausa di socializzazione gli insegnanti, secondo un turno predisposto dalla Presidenza, sono tenuti a vigilare (coadiuvati dal personale ausiliario) sul comportamento degli alunni.

I docenti sono obbligati a tenere spenti i cellulari durante la propria attività didattico-educativa.

ART. 30

I docenti, qualora gli alunni si dovessero recare dalla scuola ad altro luogo al di fuori di questa, hanno l'obbligo di accompagnarli e di vigilare su di loro durante lo spostamento che deve essere il più sollecito possibile, evitando soste o intralci.

Sarà compito del docente di educazione fisica prelevare dalla classe e riaccompagnare in essa gli alunni all'inizio ed alla fine delle rispettive ore di lezione, affinché il tutto avvenga nel massimo ordine e senza recare disturbo alle altre classi.

ART. 31

E' fatto assoluto divieto all'insegnante interrogare alunni al di fuori della classe di appartenenza degli stessi, in quanto l'interrogazione è da considerare parte integrante della lezione.

ART. 32

Il docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe o d'istituto è tenuto ad assistervi, al fine di garantire il rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento della stessa.

ART. 33

E' fatto divieto ai docenti impartire lezioni private al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente. In ogni caso i docenti non potranno indicare ai genitori nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni di alunni in difficoltà.

Ogni docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie.

ART. 34

Il personale non docente è tenuto a svolgere con precisione il lavoro assegnato, conoscere l'offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza.

Il personale non docente è tenuto inoltre a vigilare gli studenti quando durante le ore di lezione escono dalla classe per usufruire dei servizi o per qualsiasi altra necessità.

PARTE II **ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA**

Titolo I **Assemblea d'Istituto**

ART. 35

Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola, anche in orario extrascolastico, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività integrative interdisciplinari, sperimentazioni didattiche, con la presenza degli insegnanti.

Tali riunioni sono autorizzabili nei modi e nei termini di legge e con la presenza dei docenti.

Può anche essere richiesta la partecipazione di esperti che, tuttavia, deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

ART. 36

Il funzionamento dell'assemblea d'Istituto è disciplinato da un apposito regolamento, che deve essere presentato al Consiglio d'Istituto.

ART. 37

Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nella consulta. Esso rappresenta l'assemblea nei suoi rapporti con gli altri organi della Scuola.

Il Comitato Studentesco, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, si può riunire due volte al mese in sedute ordinarie della durata di un'ora ed in ogni caso fuori dall'orario delle lezioni. Lo stesso può tenere riunioni straordinarie.

Le richieste di riunione del Comitato devono essere inoltrate al Dirigente scolastico almeno due giorni prima.

ART. 38

La richiesta di assemblea d'Istituto deve essere presentata al Capo d'istituto dal Comitato Studentesco e deve contenere gli argomenti da trattare. La richiesta deve pervenire almeno 5 giorni prima della data indicata per la convocazione dell'Assemblea stessa.

Nell'istanza di convocazione può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni. In tal caso la richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima ed essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto

L'avviso di convocazione dell'assemblea d'Istituto, firmato dal Dirigente scolastico, deve indicare la data, il luogo, l'orario e l'O.d.G. Il Dirigente avrà cura di esporre l'avviso all'albo d'istituto almeno 3 giorni prima della data fissata e di darne comunicazione scritta alle classi.

Nella giornata prevista per l'assemblea d'Istituto, i docenti faranno l'appello e registreranno le assenze come avviene nei giorni di normale attività didattica. All'ora stabilita per l'apertura dei lavori, gli alunni, nel massimo ordine, si recheranno nel locale destinato allo svolgimento dell'assemblea.

Prima dell'ora fissata per la chiusura dei lavori, gli studenti non possono lasciare l'Istituto. Per verificare la presenza degli alunni si richiamerà l'appello utilizzando i registri di classe.

I nominativi degli eventuali alunni assenti saranno comunicati al Dirigente scolastico, il quale provvederà ad irrogare la sanzione disciplinare, consistente nella nota disciplinare sul registro di classe.

Titolo II Assemblea di classe

ART. 39

La richiesta di convocazione delle assemblee di classe deve essere presentata al Capo d'istituto almeno tre giorni prima e deve contenere gli argomenti da trattare.

Le assemblee di classe sono autorizzate mediante dichiarazione scritta apposta sul registro di classe da parte del Dirigente scolastico o da chi lo sostituisce. Le assemblee di classe non possono aver luogo sempre negli stessi giorni della settimana e nelle stesse ore della giornata e comunque la durata

dell'assemblea non può essere superiore alle due ore. In ogni caso è sempre richiesto l'assenso dei docenti impegnati nel giorno e nelle ore richieste.

Titolo III

Norme comuni alle Assemblee

ART. 40

Ogni assemblea di classe e/o d'istituto elegge, di volta in volta, un presidente per garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti ed un segretario, cui spetta il compito di verbalizzare i contenuti delle sedute.

Perché siano valide le riunioni delle assemblee di classe e/o d'istituto è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ogni deliberazione deve essere approvata a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Nessuna assemblea potrà essere richiesta, di regola, e pertanto autorizzata nell'ultimo mese di lezione.

ART. 41

Il Dirigente ed il docente responsabile, rispettivamente per le assemblee d'Istituto e per quelle di classe, hanno facoltà di intervento e di scioglimento delle riunioni qualora accertino l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori.

Titolo IV

Consiglio d'Istituto

ART. 42

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola. Esso concorre a promuovere l'organizzazione di visite e viaggi in luoghi di particolare interesse culturale e di valore artistico o di spettacoli per fini didattici ed educativi, impegnandosi a fornire i contributi nei limiti di disponibilità di bilancio.

ART. 43

Il Consiglio d'istituto, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza il Presidente ed il Vice-Presidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Nella seduta stessa il Consiglio elegge i componenti della Giunta ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n° 416 del 31-05-1974.

ART. 44

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca e presiede l'organo; accerta la sussistenza del numero legale; dichiara aperta la seduta; partecipa le eventuali comunicazioni; regola e riassume la discussione; propone alla discussione gli argomenti dell'O.d.G.; pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito; dichiara sciolta la seduta.

ART. 45

Il Consiglio d'istituto può affidare alla Giunta, cui spetta comunque un'autonoma potestà d'iniziativa, lo studio di problemi e l'elaborazione delle relative proposte di soluzione, fissando un termine entro cui tali lavori debbono essere completati.

ART. 46

Il Consiglio d'Istituto si riunisce presso la sede della scuola; la convocazione deve essere fatta con avvisi scritti recapitati con raccomandata a mano o, se necessario con raccomandata postale all'indirizzo indicato dai componenti del Consiglio.

ART. 47

Gli avvisi di convocazione e l'O.d.G. devono essere recapitati almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Le relazioni e tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'O.d.G. saranno messi a disposizione dei componenti nella segreteria della scuola almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui si debba discutere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, gli avvisi di convocazione e le relazioni dovranno pervenire non meno di otto giorni prima.

ART. 48

Le sedute hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni per consentire la partecipazione di tutte le componenti.

ART. 49

Il Consiglio d'istituto si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne riconosca la necessità, o qualora lo richieda la Giunta, oppure un terzo dei membri in carica.

ART. 50

Per la validità delle sedute occorre, ai sensi dell'art.28 D.P.R. n° 416 la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice. La verifica del numero legale può essere effettuata su iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo componente il Consiglio.

ART. 51

Chiunque intenda prendere la parola, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire in base all'ordine della richiesta. Ha diritto di precedenza in ogni caso la mozione d'ordine che può essere illustrata dal presentatore appena sia esaurito l'intervento in corso.

ART. 52

Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'O.d.G. Tuttavia in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità è ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all'O.d.G. qualora il Presidente, di sua iniziativa, o su proposta di uno o più membri della seduta lo richieda e la richiesta stessa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

ART. 53

Salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo o da disposizioni particolari di legge, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti nel caso di votazione per alzata di mano o per appello nominale; per le votazioni a scrutinio segreto è sufficiente la maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che trattasi di votazione a scrutinio segreto. I membri che escono dalla sala riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

ART. 54

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente, di sua iniziativa, può disporre che le votazioni avvengono per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se richiesto, anche da uno dei soli presenti, prima della comunicazione delle votazioni.

ART. 55

Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto quando trattasi di questioni concernenti persone.

ART. 56

I componenti il Consiglio debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando si tratti di fatti concernenti parenti, compresi gli affini entro il 4° grado o il coniuge. Tale caso di incompatibilità è reso noto dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale.

ART. 57

Il processo verbale delle riunioni del Consiglio d'Istituto viene redatto in apposito registro numerato, riportando succintamente la discussione intervenuta ed i fatti avvenuti. Il processo verbale deve contenere la data della riunione e i nomi dei presenti e riportare, oltre all'eventuale documentazione, il testo dei provvedimenti adottati, i punti principali delle discussioni, la procedura e l'esito delle votazioni. Il processo verbale è compilato dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.

ART. 58

Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva e si intende approvato senza votazione quando sul testo non siano formulate osservazioni. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi ai fatti accaduti e al significato delle parole pronunciate.

Titolo V Consiglio di classe

ART. 59

Il Consiglio di Classe formula proposte in ordine all'azione educativa didattica e ad iniziative di sperimentazione; agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

ART. 60

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente, membro del Consiglio, da lui delegato (coordinatore). Si riunisce, su convocazione del Preside, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da uno dei docenti su proposta del Dirigente o del Coordinatore.

ART. 61

Il segretario redige il processo verbale delle riunioni del Consiglio di Classe in apposito registro numerato, riportando succintamente la discussione intervenuta ed i fatti avvenuti. Il processo verbale deve contenere la data della riunione ed i nomi dei presenti.

ART. 62

In occasione di riunioni di carattere generale, nella composizione allargata alla componente elettiva, per la validità della seduta occorre la presenza di almeno la maggioranza semplice dei componenti in carica. Il Consiglio di Classe è un collegio perfetto, che necessita della presenza di tutti i componenti di diritto, quando si riunisce per la valutazione periodica o finale degli alunni.

ART. 63

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente può disporre che le medesime avvengano per appello nominale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Titolo VI Collegio dei Docenti

ART. 64

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico. Si riunisce ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Si riunisce durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti tra i collaboratori.

ART. 65

Il segretario redige il processo verbale della riunione del Collegio dei Docenti in apposito registro numerato, riportando succintamente la discussione intervenuta ed i fatti avvenuti. Il processo verbale deve contenere la data della riunione ed i nomi dei presenti ed è sottoposto all'approvazione del Collegio nella seduta successiva.

ART. 66

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi devono limitarsi ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.

ART. 67

Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno la maggioranza semplice dei componenti.

ART. 68

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente può disporre che le medesime avvengano per appello nominale. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto se trattasi di questioni concernenti le persone.

PARTE III USO DEGLI SPAZI COMUNI NORME FINALI

Titolo I Uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca

ART. 69

I laboratori scientifici e la palestra costituiscono la sede naturale delle lezioni delle discipline corrispondenti e rappresentano la necessaria ed indispensabile relativa esperienza didattica.

Le esperienze didattiche vengono svolte con la guida dei docenti e l'ausilio del tecnico di laboratorio, ove esistente. L'uso dei laboratori scientifici e della palestra è concordato dai docenti competenti delle materie, in base ad un apposito orario predisposto dal docente responsabile.

ART. 70

La biblioteca dell'istituto è aperta al fine di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale o di gruppo, e offre, altresì, la possibilità di ampliare e di approfondire le conoscenze.

La responsabilità della biblioteca è affidata ad uno o a più docenti designati dal Collegio, i quali formulano un apposito orario di apertura.

La biblioteca, previo accordo con i docenti bibliotecari, viene aperta anche nel pomeriggio.

ART. 71

Docenti, alunni e quanti altri che fruiscono del prestito di libri, sono responsabili della loro conservazione. Chiunque smarrisca o deteriori i libri in prestito è tenuto a risarcirne il costo corrente.

Il prestito ha durata massima di 30 giorni.

Titolo II Custodia dei beni e danneggiamenti

ART. 72

Gli alunni sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature in dotazione ai laboratori, della palestra nonché della conservazione delle aule e delle suppellettili. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.

L'istituto non si ritiene responsabile di oggetti preziosi o di altra natura lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o nel suo ambito dagli alunni.

Titolo III Norme finali

ART. 73

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti. Potranno essere redatti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative.

E' inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'Assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della Comunità scolastica.

ART. 74

Copia del Regolamento d'Istituto all'inizio dell'anno scolastico sarà allegata al registro di classe, perché gli alunni possano prenderne visione.

ART. 75

Il presente regolamento diverrà efficace dopo le approvazioni degli organi competenti.

Approvato dal Collegio dei Docenti
Approvato dal Consiglio di Istituto

il settembre 2011
il novembre 2011

Il Dirigente scolastico
Prof. Carmelo Conticello